



Co-Funded by the
European Union

Repubblica Italiana – Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"
Via Aldo Moro, 22 – Gravina di Catania
Tel. 095416230
Cod. Fisc. 93003130874
Cod. Mecc. CTIC828005
e-mail: ctic828005@istruzione.it
Pec: ctic828005@pec.istruzione.it
Sito web: noidellalampedusa.it

Circolare n. 26

IC "G. TOMASI DI LAMPEDUSA" - GRAVINA (CT)
Prot. 0010174 del 15/09/2026
VII (Uscita)

A tutto il personale docente ed A.T.A.
Ai Genitori degli alunni tramite il sito web d'Istituto
Agli alunni tramite i docenti
REGISTRO ELETTRONICO
LORO SEDI

Oggetto: Utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici all'interno dell'Istituzione Scolastica.

Considerato che nell'ambito della Comunità Scolastica, soprattutto tra i ragazzi, risulta diffuso l'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici ed al fine di evitare situazioni di violazione della privacy ed il ricorso ai provvedimenti disciplinari del caso, si comunica che, secondo quanto previsto dal DPR n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), dalla Direttiva Ministeriale prot. n.16 del 5/02/2007, dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15/03/2007, dalla Direttiva Ministeriale n.104 del 30/11/2007 **è fatto divieto assoluto di usare i telefoni cellulari e le altre apparecchiature elettroniche nella scuola**, (ad eccezione dei casi in cui l'utilizzo di tali dispositivi rientri nell'ambito delle attività didattiche programmate e gestite dai docenti ed è pertanto autorizzato dagli stessi). **Tale divieto è esteso, durante le attività di insegnamento, anche al personale docente, così come previsto dalla C.M. n. 362/1998 (ad eccezione delle esigenze di servizio).**

Si precisa che per le necessarie e/o urgenti comunicazioni scuola- famiglia o alunni -genitori è sempre possibile utilizzare i telefoni degli Uffici Amministrativi o quelli della Presidenza.

Si rammenta, altresì, che l'uso improprio dei telefoni cellulari e/o di altri dispositivi finalizzato alla diffusione, alla pubblicazione in rete (attraverso i social network, youtube o altro) di video, filmati, foto, immagini e registrazioni vocali con dati personali acquisiti a scuola e per i quali non è stata autorizzata la divulgazione da parte degli interessati, come chiarito dalla Direttiva sopra citata (n.104/2007) può costituire cagione di provvedimento disciplinare e reato di violazione della privacy perseguibile dall'Autorità Giudiziaria (D.lgs.196/2003 Codice della Privacy, art. 10 del Codice Civile, Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679).

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale" di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

La nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022, nel ribadire in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari, richiama, altresì, la relazione finale dell'indagine conoscitiva della 7ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica "sull'impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento" (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

La nota protocollo n. 3952 del 19/09/2023, in riferimento alla nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022, attraverso la quale il Ministero ha fornito indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe, richiamando il divieto generale e limitandone l'impiego "quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative", fornisce ulteriori chiarimenti. Risulta imprescindibile, infatti, includere tra le già menzionate "finalità inclusive" che consentono, eccezionalmente, l'uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

Si fa seguito alla Nota ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022, volta a regolare l'utilizzo degli smartphone e di analoghi dispositivi elettronici nelle istituzioni scolastiche, per fornire alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ulteriori indicazioni finalizzate a introdurre il divieto dell'uso degli smartphone per lo svolgimento delle attività educative e didattiche, in vista dell'avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, merita di essere richiamato il Rapporto Unesco "Global education monitoring report, 2023. "Technology in education" nel quale si evidenzia che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala, come quelli forniti dal 'Programma per la valutazione internazionale degli studenti' (PISA), mettono in luce un legame negativo tra l'uso eccessivo delle TIC e il rendimento degli studenti. In 14 Paesi è stato infatti riscontrato che la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti provocando un impatto negativo sull'apprendimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, la **Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, contenente "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S.2024 -2025" dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.** Restano fermi, dunque, il ricorso alla didattica digitale e la sua valorizzazione, così come l'impegno a rendere edotti gli studenti sul corretto ed equilibrato uso delle nuove tecnologie, dei telefoni cellulari e dei social e sui relativi rischi.

Nel caso in cui i genitori ritengano indispensabile dotare di telefono cellulare il/la proprio/a figlio/a per i contatti fuori dell'orario delle attività didattiche, questo, all'interno della scuola (nelle aule, corridoi, bagni cortili...) durante le lezioni, la ricreazione la mensa **deve essere rigorosamente tenuto spento** e custodito all'interno dello zaino dell'alunno.

Per quanto sopra il personale docente ed A.T.A. (personale ausiliario) è tenuto **a vigilare scrupolosamente** ed **a intervenire tempestivamente** nel caso si presentino situazioni di mancato rispetto delle predette disposizioni informandone puntualmente l'Ufficio di Presidenza.

Si allega alla presente:

- **La Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024**

Al fine di dare la massima diffusione alla presente si procede alla pubblicazione sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marilena Scavo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n.39/93